



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1043 del 2024, proposto da

Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia, Associazione WWF Italia Ets, Associazione LIPU, Lega Italiana Protezione degli Uccelli, LNDC Animal Protection - Associazione di Promozione Sociale, Associazione LAV Lega Anti Vivisezione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Veneto, Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, non costituiti in giudizio;

Regione Veneto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Cusin, Luisa Londei, Bianca Peagno, Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Federazione Italiana della Caccia, Federcaccia Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ente Produttori Selvaggina, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Fratta Pasini, Giovanni Vanti, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Fratta Pasini in Verona, P.Tta Chiavica n. 2;

AB - Agrivenatoria Biodiversitalia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Celotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della delibera della Giunta Regionale della Regione Veneto n. 668 del 10 giugno 2024, pubblicata sul BUR n. 80 del 14 giugno 2024, parte seconda, avente ad oggetto “*Stagione venatoria 2024/2025. Approvazione del calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 50/93)*”,

- della delibera della Giunta Regionale della Regione Veneto n. 703 del 18.6.2024, pubblicata sul BUR n. 83 del 18 giugno 2024, avente ad oggetto “*Rettifica della DGR n. 668 del 10/6/2024 avente per oggetto Stagione venatoria 2024/2025. Approvazione calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 50/93)*”,

- del parere del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, trasmesso con nota n. 0226936 del 21 maggio 2024.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Veneto;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2024 il dott. Andrea Orlandi e uditi per le parti i difensori Linzola, Peagno, Vanti e Bruni;

PREMESSO che le Associazioni ambientaliste ricorrenti hanno impugnato la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Veneto 10 giugno n. 668, così come rettificata dalla successiva D.G.R. 18 giugno 2024 n. 703, avente a oggetto “*Stagione venatoria 2024/2025. Approvazione del calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 50/93)*” e il presupposto parere Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale (CTFVN), Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste di cui alla nota ministeriale 21 maggio 2024 n. 0226936;

CONSIDERATO che, per quanto qui di stretto interesse, un’altra associazione venatoria, con ricorso iscritto al R.G. n. 1062/2024, ha impugnato il medesimo calendario venatorio regionale nella parte in cui consente la caccia alla starna;

RITENUTO, in considerazione di quanto emerso dalla discussione delle parti durante la camera di consiglio, di limitare la decisione cautelare in relazione a quanto dedotto nei motivi di ricorso *infra* considerati;

CONSIDERATO che in materia assumono speciale rilievo i principi di tutela ambientale, di precauzione e di completezza sia dell’istruttoria sia della motivazione del provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in via generale, che, in relazione al presupposto del *periculum in mora*, nel bilanciamento dei diversi interessi debba prevalere l’interesse pubblico generale alla conservazione ed al mantenimento della fauna selvatica;

RITENUTO, in relazione alle censure proposte con il secondo e con il quinto motivo di ricorso, riguardanti l’apertura della caccia al 15 settembre 2024 anziché al 2 ottobre 2024, data indicata nel parere emesso da I.S.P.R.A. sulla proposta regionale di calendario venatorio:

- che le motivazioni addotte dalla Regione per discostarsi dalle indicazioni di I.S.P.R.A. sembrano fondarsi su considerazioni di carattere teorico e non sulla base

di un'istruttoria approfondita, né di dati statisticamente rilevanti, né di evidenze condivise dalla comunità scientifica di riferimento tali da dimostrare, in modo incontrovertibile, l'esistenza di tratti specifici del territorio e dell'avifauna del Veneto non considerati nell'anzidetto parere di I.S.P.R.A.;

- che, in tale situazione di opinabilità delle contrapposte argomentazioni, debba applicarsi il principio di precauzione, anche e soprattutto con riferimento alle ipotesi in cui viene in rilievo l'esigenza di proteggere gli ultimi nati delle singole specie e con riferimento alle ipotesi in cui viene in rilievo il rischio di confusione tra specie tra loro simili, che condividono l'*habitat* e/o che volano in stormi misti;

RITENUTO quindi di accogliere parzialmente l'istanza cautelare, nel senso di sospendere l'efficacia del calendario venatorio impugnato nella parte in cui consente il prelievo venatorio dal 15 settembre 2024 in relazione alla specie quaglia (*Coturnix coturnix* - considerata dal secondo motivo) e alle seguenti ulteriori specie, considerate dal quinto motivo: starna (*Perdix perdix*), fagiano (*Phasianus colchicus*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), alzavola (*Anas crecca*), mestolone (*Spatula clypeata*), canapiglia (*Mareca strepera*), porciglione (*Rallus aquaticus*), fischione (*Mareca penelope*), codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Spatula querquedula*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), frullino (*Lymnocyptes minimus*), moriglione (*Aythya ferina*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), Tordo sassello (*Turdus iliacus*), Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*) e Cesena (*Turdus pilaris*);

PRECISATO che rispetto alla specie starna andranno considerate anche le statuizioni assunte da questo Tribunale in relazione al menzionato ricorso R.G. n. 1062/2024;

RILEVATO che il calendario venatorio fissa al 2 ottobre 2024 la data di inizio della caccia all'allodola (*Alauda arvensis*) e al 2 novembre 2024 la data di inizio della caccia alla moretta (*Aythya fuligula*), con la conseguenza che non sono fondate le censure del quinto motivo con le quali viene contestata l'apertura del prelievo venatorio al 15 settembre 2024 anche per tali due specie;

OSSERVATO con specifico riferimento alle specie, pure considerate dal quinto motivo, colombaccio (*Columba palumbus*), merlo (*Turdus merula*), lepre comune (*Lepus europaeus*), coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*) e volpe (*Vulpes vulpes*):

- che il parere I.S.P.R.A. sulla proposta di calendario venatorio esclude la specie colombaccio dalla raccomandazione di aprire la caccia dal 2 ottobre 2024 e considera l'eventualità di aprire la caccia al merlo dal 15 settembre 2024 purché nella forma da appostamento, prescrizione condivisa dal calendario venatorio della Regione Veneto;
- che, rispetto alle specie stanziali lepre comune e coniglio selvatico, sembra persuasiva la motivazione contenuta nel calendario venatorio della scelta di discostarsi dal parere I.S.P.R.A. e quindi di consentirne il prelievo dal 15 settembre 2024;
- che, rispetto alla specie volpe, le associazioni ricorrenti nulla hanno argomentato a sostegno della richiesta di differirne il prelievo venatorio a una data successiva al 15 settembre 2024;

RITENUTO quindi di respingere l'istanza cautelare tesa contrastare l'apertura del prelievo al 15 settembre 2024 in relazione alle specie colombaccio, merlo, lepre comune, coniglio selvatico e volpe;

RITENUTO, in relazione al quarto motivo di ricorso riguardante le giornate aggiuntive per appostamento nei mesi di ottobre e novembre, che, alla luce del principio di precauzione, la motivazione del provvedimento impugnato non sia idonea a superare i rilievi critici contenuti nel parere di I.S.P.R.A. sulla proposta di prevedere due giornate aggiuntive di caccia su tutto il territorio regionale per tutta l'avifauna migratoria;

RITENUTO, quindi, di accogliere sotto questo aspetto l'istanza cautelare;

RITENUTO in particolare di sospendere l'efficacia del calendario venatorio impugnato nella parte in cui:

- nelle province di Treviso e Verona consente la caccia da appostamento ai turdidi (tordo sassello, tordo bottaccio e cesena) per due giornate aggiuntive anziché per una sola giornata aggiuntiva nei mesi di ottobre e novembre 2024;
- nella provincia di Vicenza, consente la caccia da appostamento ai turdidi per più di tre giorni a settimana nei mesi di ottobre e novembre 2024;
- in tutto il territorio regionale, consente la caccia da appostamento all'allodola per più di tre giorni a settimana nei mesi di ottobre e novembre 2024;

RITENUTO, in relazione alla censura proposta con il settimo motivo di ricorso sui limiti quantitativi dei carnieri di uccelli acquatici e turdidi, che il provvedimento impugnato non sembra motivato sotto il profilo della mancata condivisione dell'indicazione di I.S.P.R.A. di indicare un limite di carniere stagionale per cacciatore *“nel caso di taxa in uno status sfavorevole come il mestolone, la marzaiola e il tordo sassello”*;

RITENUTO quindi di accogliere parzialmente l'istanza cautelare nel senso di disporre che la Regione si ridetermini circa la previsione di limiti giornalieri e stagionali di carniere, per ciascun cacciatore, in relazione alle nominate specie mestolone, marzaiola e tordo sassello;

VISTO l'art. 18, comma 4, della L. 11 febbraio 1992 n. 157 e tenuto conto dei ruoli di udienza della Sezione;

RITENUTO, conclusivamente, di accogliere l'istanza cautelare nei limiti sopra indicati, di fissare per la discussione nel merito del ricorso l'udienza pubblica del 14 novembre 2024 e di compensare le spese della fase cautelare avuto riguardo alla natura della controversia e alla complessità tecnica delle questioni ad esse sottese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) accoglie l'istanza cautelare nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto:

a) sospende l'efficacia della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Veneto 10 giugno n. 668, così come rettificata dalla successiva D.G.R. 18 giugno

2024 n. 703, avente a oggetto “*Stagione venatoria 2024/2025. Approvazione del calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 50/93)*”, nelle parti in cui:

- a.1.) prevede l’apertura della caccia al 15 settembre 2024 nei confronti delle specie quaglia (*Coturnix coturnix*), starna (*Perdix perdix*), fagiano (*Phasianus colchicus*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), alzavola (*Anas crecca*), mestolone (*Spatula clypeata*), canapiglia (*Mareca strepera*), porciglione (*Rallus aquaticus*), fischione (*Mareca penelope*), codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Spatula querquedula*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), frullino (*Lymnocyptes minimus*), moriglione (*Aythya ferina*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), Tordo sassello (*Turdus iliacus*), Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*) e Cesena (*Turdus pilaris*);
- a.2.) nel territorio delle province di Treviso e Verona consente la caccia da appostamento a tordo sassello, tordo bottaccio e cesena per due giornate aggiuntive anziché per una sola giornata aggiuntiva nei mesi di ottobre e novembre 2024;
- a.3.) nel territorio della provincia di Vicenza, consente la caccia da appostamento a tordo sassello, tordo bottaccio e cesena per più di tre giorni a settimana nei mesi di ottobre e novembre 2024;
- a.4.) in tutto il territorio regionale, consente la caccia da appostamento all’allodola per più di tre giorni a settimana nei mesi di ottobre e novembre 2024;
- b) dispone che la Regione Veneto si ridetermini in ordine alla previsione di limiti giornalieri e stagionali, per ciascun cacciatore, in relazione alle specie mestolone, marzaiola e tordo sassello;
- c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 14 novembre 2024;
- d) compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Ida Raiola, Presidente

Francesco Avino, Referendario

Andrea Orlandi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Andrea Orlandi

IL PRESIDENTE
Ida Raiola

IL SEGRETARIO